

C. — Gegen diesen Entscheid hat Forster unter Erneuerung seiner Begehren und Festhaltung an seiner Auffassung innert Frist den Rekurs ans Bundesgericht ergriffen.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat auf Abweisung des Rekurses angetragen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. — Die Vorinstanz stellt in tatsächlicher Beziehung fest, daß die Kollokation der Forderung von 714 Fr. in Klasse II auf den Namen sämtlicher Kinder Forster erfolgt ist. Da der Rekurrent den Beweis dafür, daß diese Feststellung aktenwidrig sei, nicht einmal angetreten hat und sie sich auch sonst durchaus nicht als aktenwidrig erweist, ist sie für das Bundesgericht verbindlich und die hierauf bezügliche Beschwerde daher ohne weiteres abzuweisen.

2. — Anders liegt die Sache bezüglich des Begehrens um Barzahlung der Konkursdividende. Es ergibt sich aus Art. 129 und 136 SchRG, welche ausdrücklich vorschreiben, daß die Verstärkung gegen Barzahlung zu geschehen, hat und laut Art. 259 leg. cit. auch auf den Konkurs anwendbar sind, und ist übrigens in der Natur der Sache selber begründet, daß das Konkursverfahren die Versilberung der Aktiven zum Zweck hat, wenn auch das Gesetz diesen Grundsatz nicht ausdrücklich ausspricht. Die Folge davon ist, daß auch die Konkursgläubiger, mit alleiniger Ausnahme der Pfandgläubiger, deren Forderungen je nach den Vorschriften des kantonalen Rechtes dem Erwerber überbunden werden können, Anspruch auf Barzahlung ihrer Konkursdividende haben und sich eine andere Abfindung nicht gefallen zu lassen brauchen (vergl. auch Art. 156 SchRG).

Hatte somit das Konkursamt kein Recht, an Stelle der Barzahlung dem Rekurrenten eine Forderung anzuweisen, als welche die Zuweisung eines Sparfassaguthabens erscheint, so ist diese Verfügung aufzuheben, gleichviel ob den Anspruchsberechtigten aus dem Vorgehen des Konkursamts tatsächlich ein finanzieller Nachteil erwachsen sei oder nicht, und es ist das Konkursamt anzuhalten, dem Rekurrenten den vollen auf die Forderung entfallenden Betrag, ohne Abzug für die ungesekliche Anlage auf der

Kantonalbank, auszuhandigen. Es wird dann Sache der kantonalen Vormundschaftsbehörden sein, Maßnahmen zur Sicherstellung des Betrages zu treffen, wenn zu befürchten ist, daß der Rekurrent ihn nicht zu Gunsten seiner Kinder anlege, sondern für sich selber verbräuche, und es steht dem Konkursamt frei, der zuständigen Behörde zu diesem Zweck entsprechende Mitteilung zu machen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird bezüglich des Begehrens um Barzahlung der Konkursdividende begründet erklärt. Im übrigen wird der Rekurs abgewiesen.

28. Sentenza del 31 gennaio 1911 nella causa Giovannoni.

Pignoramento e realizzazione di un credito risultante da un'obbligazione nominativa non rinvenuta all'epoca del pignoramento.

In una esecuzione promossa contro Battistino Nicora, in Orselina, rappresentato dal di lui tutore Achille Giovannoni, l'Ufficio di Locarno pignorava il 9 giugno 1910 l'obbligazione N° 12963 di fr. 5000 della Banca Cantonale Ticinese, a cui veniva data comunicazione del pignoramento in conformità del disposto dell'art. 99 LEef.

Il 1° ottobre 1910 l'Ufficio pubblicava l'avviso fissante al giorno 14 succ. la realizzazione dell'obbligazione staggita. Il titolo che la rappresentava non essendo stato rinvenuto, non ostante le investigazioni fatte a questo scopo, l'Ufficio indicava come oggetto della realizzazione le ragioni scaturienti dal pignoramento in data 9 luglio 1910 nell'esecuzione N° 4669 e concernente l'obbligazione N° 12963 della Banca Cantonale Ticinese.

Con ricorso 13 ottobre, il tutore Giovannoni domandava l'annullazione dell'avviso d'asta e la sospensione dell'incanto alegando che, il pignoramento essendo stato operato sull'ob-

bligazione N° 12963 della Banca Cantonale Ticinese, era questa obbligazione e non i diritti derivanti dal pignoramento sull'obbligazione che doveva essere realizzata, la realizzazione non potendo praticarsi che sull'oggetto staggito.

Il quale ricorso essendo stato respinto da ambedue le istanze cantonali pel motivo che l'obbligazione non essendo stata rintracciata, non potevano realizzarsi che le ragioni che ne scaturivano, Giovannoni ricorre contro questa decisione al Tribunale Federale invocando gli stessi argomenti accampati davanti le istanze cantonali; —

Considerando in diritto:

Risulta dall'incanto che l'obbligazione N° 12963 della Banca Cantonale Ticinese dell'ammontare di fr. 5000 è un'obbligazione nominativa.

In queste condizioni, il pignoramento 9 luglio 1910, non ostante l'espressione inesatta di cui si è servito l'Ufficio, non ha avuto per oggetto una cosa corporea, come sarebbe se il pignoramento fosse stato operato sopra un'obbligazione al portatore, ma un diritto incorporeo, cioè il credito di fr. 5000 risultante dall'obbligazione nominativa N° 12963 della Banca Cantonale Ticinese.

Va da sè che questo credito costituente il vero oggetto del pignoramento può essere realizzato, nonostante che il relativo titolo non abbia potuto essere rintracciato, dal momento che la di lui esistenza può essere documentata con altri mezzi di prova ed è anzi accertata dalle dichiarazioni della Banca debitrice.

In quanto tende a far indicare come oggetto della realizzazione il titolo stesso di credito, il ricorso è quindi destituito di fondamento.

L'avviso d'incanto è invece scorretto e suscettibile di pregiudicare gli interessi del debitore, in quanto permette la realizzazione senza indicare in modo abbastanza preciso la natura ed il valore dell'oggetto da realizzare.

La vendita non deve avere per oggetto le ragioni derivanti dal pignoramento sull'obbligazione, come è detto erroneamente nell'avviso d'incanto, ma il credito risultante dall'obbligazione N° 12963, di cui si dovrà inoltre indicare il valore.

E opportuno sarà altresì — per assicurare gli eventuali oblatori sulla poca importanza della deficienza del titolo — di menzionare espressamente nell'avviso d'asta che l'esistenza del credito è stata riconosciuta dalla Banca Cantonale. Di conseguenza, l'oggetto della realizzazione dovrà essere indicato come segue: « Credito di fr. 5000 verso la Banca Cantonale Ticinese risultante dall'obbligazione N° 12963 emessa a nome di (indicare se possibile il nome), il cui titolo non ha potuto essere rintracciato, ma la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Banca debitrice. »

Da rilevare è infine, per norma delle Autorità cantonali, che è contraria affatto ai disposti degli art. 126 e 127 LEeF (ved. sentenza Gamboni, ed. sep., vol. 13, N° 40) la pratica che sembra invalsa nell'Ufficio Esec. di Locarno di fissare per lo stesso giorno, a poche ore, ed anzi a pochi minuti di distanza, le operazioni del 1° e 2° incanto (ved. la sentenza succitata); —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso Giovannoni è ammesso nel senso dei considerandi.

29. Entscheid vom 7. Februar 1911 in Sachen Lächli.

Art. 283 Abs. 3 SchKG. Betreibung für Mietzinsforderungen. Aufnahme der Retentionsurkunde und Ausscheidung der Kompetenzstücke als Voraussetzungen für die Einleitung der Betreibung. Anfechtbarkeit eines Zahlungsbefehls, der trotz Mangels dieser Voraussetzungen zugestellt wird.

A. — Als Gläubigerin einer Mietzinsforderung von 65 Fr. nahm Frau E. Steffan gef. Godat, Schnedergasse 10 in Ba 1, die Hilfe der Polizei in Anspruch, um den Rekurrenten Wilhelm Lächli bei seinem Wegzug an der Wegschaffung seiner Hobelbank nebst Schreinerwerkzeug zu verhindern und hob hierauf am 3. Januar 1911 gegen ihn Betreibung auf Faustpfandverwertung an.

B. — Lächli beschwerte sich aber schon am 4. Januar darüber